

# Illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalla Regione sull'istanza di autorizzazione unica per la costruzione ed esercizio di impianto eolico

T.A.R. Campania - Napoli, Sez. VII 13 gennaio 2021, n. 223 - Liguori, pres.; Buonauro, est. - Cogein Energy S.r.l. (avv. Vergara) c. Regione Campania (avv. De Gennaro).

**Ambiente - Istanza di autorizzazione unica per la costruzione ed esercizio di impianto eolico - Illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalla Regione.**

(*Omissis*)

## FATTO

1. La società ricorrente, in data 1°10.2019, ha presentato alla Regione Campania – UOD 03 Energia, Efficientamento Energetico e Risparmio Energetico, Green Economy e Bioeconomia – un'istanza (prot. PG/2019/583985) diretta ad ottenere il rilascio dell'Autorizzazione Unica prevista dall'art. 12 D. Lgs. 387/2003 per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 999 kW nel territorio del Comune di Santa Croce del Sannio (BN), e delle relative opere di connessione.

1.1. Chiede a questo Tribunale di dichiarare l'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalla Regione Campania sull'atto di intimazione, diffida, e costituzione in mora del 23.1.2020, a concludere il procedimento avviato sull'istanza di rilascio di Autorizzazione Unica ex art. 12, d.lgs. n. 387/2003, per l'esercizio di tale impianto eolico e, per l'effetto, ordinare all'Amministrazione regionale di provvedere.

1.2. Si è costituita l'amministrazione regionale che ha concluso per l'insussistenza del silenzio contestato, assumendo essere mancata l'istanza per la verifica di assoggettabilità dell'impianto a VIA ai sensi dell'Allegato III, punto C bis), dell'art. 19 del D. Lgs. n. 152/06.

1.3. All'udienza dell'8 gennaio 2021 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

## DIRITTO

2. Il ricorso è meritevole di accoglimento.

2.1. Giova osservare che l'impianto eolico di cui all'istanza è di potenza inferiore ad 1 MW, con la conseguenza – ai sensi del punto c) bis dell'allegato III del d. lgs. n. 152 del 2006 – della non assoggettabilità del relativo progetto a screening per la eventuale attivazione della procedura di VIA. Inoltre sul sito interessato dal progetto non vigono vincoli paesaggistici, né esistono o sono in itinere procedure di tutela ai sensi del d.lgs. n.42/2004, come peraltro comunicato dall'Ufficio Pianificazione Paesaggistica, della Soprintendenza Archeologia e della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio territorialmente competente.

L'amministrazione regionale ha opposto in contrario che, stante la presenza di ulteriori impianti nel territorio del Comune di Santa Croce nel Sannio e la saturità dello stesso in relazione anche ai territori limitrofi, in un'area considerata sensibile in relazione alle capacità di carico dell'ambiente naturale, ai sensi del D.M. n. 52 del 30/03/2015 opererebbe il dimezzamento delle soglie di potenza dell'impianto, con la conseguenza di assoggettabilità a screening preliminare di VIA degli impianti – come nella specie – superiori a 0,5 MW.

2.2. Le tesi evocate dall'amministrazione regionale non persuade. Ed invero già in punto di fatto a fronte del richiamo alle Tav. 13/A e 13/B, non si evince con precisione che l'area su cui è prevista l'installazione dell'impianto sia inclusa in "zone montuose o forestali". Pertanto non risulta affatto provato che sussista la fattispecie delle "aree sensibili" di cui al par. 4.3. del D.M. n. 52/2015, non avendo l'amministrazione regionale documentato che il progetto da assentire sia localizzato in aree considerate sensibili, né che, nella fascia perimetrale di riferimento (a distanza di 1 Km ovvero 2 Km dalle aree di impianto), vi siano altri impianti da considerare nel cumulo previsto dal par. 4.1. del D.M. n. 52 del 30/03/2015. Pertanto non vi sono evidenze che conducano alla operatività del dimezzamento delle soglie e, per esso, alla giustificazione della richiesta di avvio della "verifica di assoggettabilità alla VIA".

3. Nel merito, risulta agli atti che è ormai inutilmente decorso il termine massimo per la conclusione del procedimento unico, che, ai sensi del richiamato articolo 12, comma 4, del decreto legislativo n. 387 del 2003, «non può essere superiore a novanta giorni, al netto dei tempi previsti dall'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ... per il provvedimento di valutazione di impatto ambientale», con la conseguenza che va dichiarata l'illegittimità del silenzio serbato dall'Amministrazione sulla ridetta istanza di autorizzazione, condannando la stessa Amministrazione all'adozione del provvedimento finale.

4. Pertanto la Regione Campania è tenuta a portare a conclusione il procedimento relativo alla domanda di autorizzazione unica, presentata dalla ricorrente, per la costruzione e l'esercizio di un impianto eolico di potenza pari a 0,999 MW nel



Comune di Santa Croce del Sannio (BN), nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione (se anteriore) della presente decisione.

4.1. Per il caso di perdurante inottemperanza, il Collegio nomina sin d'ora il Commissario ad acta indicato nel dispositivo, il quale provvederà entro l'ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza a cura di parte ricorrente. Le spese per l'eventuale funzione commissariale sono poste a carico della Regione Campania e, liquidate nell'importo indicato nel dispositivo, potranno essere corrisposte al Commissario previa sua documentata richiesta all'Ente onerato, nei termini di cui all'articolo 71 del D.P.R. n. 115 del 2002.

5. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto:

- a) ordina alla Regione Campania di provvedere nei sensi e termini di cui in motivazione;
- b) nomina Commissario ad acta il Direttore Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con facoltà di delega all'interno della struttura, il quale provvederà entro l'ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza a cura di parte ricorrente; determina in euro 700,00 (settecento/00) l'importo del compenso da corrispondere al Commissario ad acta per l'eventuale espletamento dell'incarico, a carico della stessa Regione Campania;
- c) condanna la Regione Campania al pagamento delle spese del presente giudizio, nella misura di euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori come per legge e rimborso del contributo unificato versato.

Manda alla Segreteria per la trasmissione della presente pronuncia – una volta passata in giudicato – alla Corte dei conti, Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania, ai sensi dell'art. 2, comma 8, della legge n. 241 del 1990.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

*(Omissis)*